



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008” e, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 2;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e, in particolare, l’articolo 54, paragrafo 2, e l’articolo 56;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e, in particolare, il Capo IV;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che, tra l’altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che, tra l’altro, reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1149;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/78 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione del 28 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione, del 4 maggio 2021, recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

VISTO l'articolo 69, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 3 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 136 del 12 giugno 2019, recante modifica dei decreti 14 febbraio 2017 e 3 marzo 2017, relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010, recante "Disposizioni nazionali, applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura Vendemmia verde" e, in particolare, l'articolo 8;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale – n. 33 del 10 febbraio 2016 concernente "Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 marzo 2020, prot. n. 3318, relativo a "Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 maggio 2020, prot. n. 5779, relativo a "ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 continua ad incidere negativamente sull'attività delle imprese agricole, rendendo, peraltro, difficile o impossibile rispettare le scadenze e gli impegni ordinariamente previsti, in particolare per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di finanziamento;

CONSIDERATO che le circostanze eccezionali determinate dall'emergenza epidemiologica COVID-19 comportano, per le competenti amministrazioni, molteplici difficoltà nell'esecuzione delle attività amministrative e di controllo finalizzate all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto dei modi e dei termini ordinariamente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire lo svolgimento delle attività amministrative e di controllo dei programmi di sostegno presentati dai richiedenti, stabilire disposizioni derogatorie per alcuni termini previsti dalla normativa nazionale;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2021

DECRETA

Articolo 1

(Deroghe alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 è aggiunto il seguente comma:

“Limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 è fissato al 15 luglio 2021. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio 2022.

2. All'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, comma 2, lettera g è aggiunta la seguente frase:

g) Per le domande di aiuto presentate nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020 le Regioni individuano il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, tenuto conto che il reimpianto deve avvenire entro il periodo di validità della relativa autorizzazione; tale periodo è, comunque, fissato in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023.

3. All'articolo 2 del decreto ministeriale 1411 del 3 marzo 2017, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

“k) Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019-2020 e 2020/2021 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti la strategia o l'obiettivo generale del progetto, è richiesta una convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da Agea d'intesa con le Regioni.”

4. All'articolo 10 del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 è aggiunto il seguente comma:

“Fermo restando quanto riportato al successivo articolo 4, limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari di contributi per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, che non abbiano realizzato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.”



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 2

(Deroghe alla misura della vendemmia verde)

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, è aggiunto il seguente comma:

“5. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, la medesima superficie vitata ammessa all'aiuto previsto per la misura nella campagna 2020/2021, può accedere alla misura anche nella campagna 2021/2022.”

2. L'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, è modificato come segue:

“2. Limitatamente alla campagna 2020/2021, per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'Organismo pagatore competente, entro il 15 giugno 2021 secondo modalità applicative predisposte da Agea Coordinamento in accordo con le Regioni.”

3. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2009, prot. n. 9258, citato in premessa, è modificato come segue:

“3. Limitatamente alla campagna 2020/2021 i controlli di cui al comma 2 lettere b) e c) del presente articolo sono effettuati entro il 15 settembre 2021. A tal fine, le operazioni di vendemmia verde sono concluse entro il 15 luglio 2021.”

Articolo 3

(Deroghe alla misura degli investimenti)

1. All'articolo 2 comma 5 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente trattino:

“Limitatamente alle campagne 2019/2020 e 2020/2021 le Regioni, per favorire la realizzazione degli interventi programmati, consentono ai beneficiari di richiedere, una sola volta, la modifica della durata del progetto approvato da annuale a biennale e da biennale a triennale. A tal fine, è consentito al beneficiario di poter richiedere il pagamento in forma anticipata. Tale durata è fissata in modo da garantire che il pagamento del contributo avvenga entro il 15 ottobre 2023”

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente comma:

“Limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019-2020 e 2020/2021 è consentito ai beneficiari di apportare modifiche, anche di natura strategica, ai progetti approvati. Nel caso di modifiche attinenti la strategia o l'obiettivo generale del progetto, è richiesta una convalida da parte dell'Ente istruttore competente. I termini e le relative modalità sono definiti da Agea d'intesa con le Regioni.”

3. All'articolo 6 del decreto 911 del 14 febbraio 2017 è aggiunto il seguente comma:



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

“Fermo restando quanto riportato al successivo articolo 4, limitatamente alle campagne 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari di contributi per la misura degli investimenti che non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 4

(Norme generali)

1. Per le misure di cui all'articolo 3 del presente decreto, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento 2021/374 se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.
3. Qualora l'importo del contributo versato ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, Agea procede al recupero del sostegno indebitamente versato.

Articolo 5

(Deroghe alla disciplina delle autorizzazioni impianti viticoli)

1. La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto, di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 10, comma 2 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272, in scadenza nel 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
2. I produttori che abbiano informato le autorità competenti entro il 28 febbraio 2021 della loro intenzione di non avvalersi dell'autorizzazione e di non voler beneficiare della proroga di validità di cui al comma 1, non sono oggetto di sanzioni amministrative di cui all'articolo 69 comma 3 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.
3. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272 sono sostituiti dai seguenti:
“1. I titolari di diritto di impianto presentano alla Regione competente le richieste di conversione in autorizzazione a decorrere dal 15 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre la data di scadenza del diritto. 2. L'autorizzazione rilasciata dalla conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2025.”
4. Il paragrafo 1 dell'articolo 14 del decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272 è sostituito dal seguente:



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

“1. Su domanda del richiedente, un impianto di viti può essere effettuato in una superficie dell’azienda diversa dalla superficie per cui è stata concessa l’autorizzazione solo nel caso in cui anche la nuova superficie rispetti le medesime condizioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 5, 7 e 7bis.”.

Articolo 6

(Entrata in vigore ed applicazione)

1. Il presente decreto ha validità dal 1 gennaio 2021.

Il presente decreto è inviato all’Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Stefano Patuanelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD